Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 14 luglio 2025
(OR. en)

11581/25
ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2025/0211 (NLE)

UD 160
TR 5
MED 46

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 391 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di Decisione del Consiglio sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Turchia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 391 annex.

All.: COM(2025) 391 annex

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.7.2025
COM(2025) 391 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Turchia

ALLEGATO

DECISIONE N. …/2025 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE UE-TURCHIA

del ....

sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica

di Turchia

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Turchia firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 ("accordo di associazione"), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 7, e la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale ("decisione sull'unione doganale")[1], in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo di associazione stabilisce che "l'accordo ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti".

(2) L'articolo 7 dell'accordo di associazione stabilisce che "le parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'accordo".

(3) L'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), della decisione sull'unione doganale stabilisce che la Turchia adotta disposizioni basate sul codice doganale comunitario e sulle relative disposizioni di applicazione nel settore, tra l'altro, dell'introduzione delle merci nel territorio dell'unione doganale.

(4) Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, della decisione sull'unione doganale, il comitato di cooperazione doganale stabilisce le misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale disposizione.

(5) La sicurezza e la facilitazione della catena logistica del commercio internazionale possono essere notevolmente potenziate attraverso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, ossia il programma di operatore economico autorizzato nell'Unione europea e il programma nazionale di operatore economico autorizzato nella Repubblica di Turchia.

(6) I due programmi AEO sono basati su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale sostenute dal quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale ("SAFE"), adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 2005 ("quadro SAFE").

(7) Il riconoscimento reciproco consente alle parti di concedere facilitazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito nella sicurezza della catena logistica e che sono stati autorizzati nell'ambito dei rispettivi programmi.

[1] GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

(8) Le visite in loco e una valutazione comune dei programmi AEO nell'Unione europea e nella Repubblica di Turchia hanno evidenziato che le norme di qualificazione ai fini della sicurezza sono compatibili e conducono a risultati equivalenti.

(9) La decisione n. 2/69 del Consiglio di associazione, che istituisce il comitato di cooperazione doganale UE-Turchia[2], in particolare l'articolo 2, stabilisce che il comitato di cooperazione doganale è responsabile di garantire la cooperazione amministrativa tra le parti contraenti al fine di applicare correttamente e uniformemente le disposizioni doganali dell'accordo di associazione e di assolvere qualsiasi altro compito che il comitato di associazione possa affidargli nel settore doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sono denominate individualmente "parte" o congiuntamente "parti" e si applicano le seguenti definizioni:

1. "autorità doganale": l'autorità doganale di uno Stato membro dell'Unione europea o l'autorità doganale della Repubblica di Turchia, in appresso denominate collettivamente "autorità doganali";

2. "operatore economico": una persona impegnata nella circolazione internazionale di merci;

3. "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, o con riferimento a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

4. "programma":

   (a) nell'Unione europea: lo status di operatore economico autorizzato (AEO) dell'Unione europea nel settore della sicurezza, concesso a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3];

   (b) nella Repubblica di Turchia: il programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Turchia, concesso a norma dell'articolo 5/A del codice doganale (n. 4458)[4] e del regolamento sulla facilitazione delle procedure di sdoganamento[5];

---

2 Decisione non pubblicata.

3 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

4 GU della Repubblica di Turchia 23866 del 4.11.1999, pag. 9 (rifusione GU 27281 del 7.7.2009).

5 GU della Repubblica di Turchia 28524 del 10.1.2013, pag. 11.

5. "membri del programma": gli operatori economici aventi lo status di AEO nell'Unione europea e gli operatori economici aventi lo status di membro nella Repubblica di Turchia di cui al punto 4) se indicati collettivamente.

Articolo 2

Riconoscimento reciproco e attuazione della presente decisione

1. I programmi dell'Unione europea e della Repubblica di Turchia sono riconosciuti reciprocamente compatibili e i corrispondenti status di AEO concessi sono reciprocamente accettati.
2. Le parti attuano la presente decisione tramite le rispettive autorità doganali.

Articolo 3

Compatibilità

1. Le autorità doganali collaborano per mantenere la compatibilità fra i rispettivi programmi, in particolare nelle seguenti materie:

(a) la presentazione delle domande di concessione dello status di AEO e dello status di membro del programma;

(b) la valutazione delle domande;

(c) la concessione dello status di AEO e dello status di membro;

(d) la gestione, il monitoraggio, la sospensione, il riesame e la revoca dello status di AEO e dello status di membro;

(e) la promozione della cooperazione tra le autorità doganali e le autorità ambientali al fine di promuovere il rispetto, da parte degli operatori che godono dello status di AEO e di membri del programma, delle norme internazionali in materia di ambiente.

2. Le parti garantiscono che i loro programmi di partenariato commerciale operano nell'ambito delle norme pertinenti del quadro SAFE.

Articolo 4

Vantaggi

1. Ciascuna autorità doganale offre ai membri del programma dell'altra autorità doganale vantaggi analoghi a quelli che offre ai membri del proprio programma.
2. I vantaggi di cui al paragrafo 1 prevedono:

(a) minori controlli di sicurezza: ciascuna autorità doganale tiene favorevolmente conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale nella valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza;

(b) priorità all'ispezione delle partite oggetto delle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita e delle dichiarazioni di transito che includono gli stessi dati richiesti per le

dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita presentate da un membro del programma, se l'autorità doganale decide di effettuare un'ispezione;

(c) riconoscimento dello status di partner commerciali durante il processo di presentazione della domanda: ciascuna autorità doganale tiene conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale al fine di trattare i membri del programma come partner sicuri al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma;

(d) meccanismo di continuità operativa: entrambe le autorità doganali si impegnano a stabilire un meccanismo di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui i cargo prioritari in cui sono coinvolti membri del programma dovrebbero essere agevolati e accelerati ove possibile da parte delle autorità doganali.

3. In seguito al processo di riesame di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della presente decisione, ciascuna autorità doganale può concedere, in collaborazione con altre autorità pubbliche sul suo territorio, ulteriori vantaggi e facilitazioni, fra cui la razionalizzazione dei processi e l'aumento della prevedibilità della circolazione alle frontiere, nella misura del possibile, per esempio creando corsie preferenziali ("fast track") alla frontiera.

4. Ciascuna autorità doganale:

(a) può sospendere i vantaggi concessi a norma della presente decisione a un membro del programma dell'altra autorità doganale solo per motivi debitamente giustificati equivalenti a quelli per cui sospenderebbe un membro del proprio programma, ad esempio quando si ritiene che sia coinvolto in un incidente di sicurezza;

(b) entro un tempo ragionevole comunica all'altra autorità doganale la sospensione di cui alla lettera a) e i motivi della stessa tramite i servizi competenti della Commissione europea.

5. Se ritenuto opportuno, ciascuna autorità doganale riferisce all'altra autorità doganale, tramite i servizi competenti della Commissione europea, in merito alle irregolarità riguardanti i membri del programma di tale autorità doganale, al fine di assicurare un esame immediato dell'idoneità dei vantaggi e dello status concessi da quest'ultima autorità doganale.

6. Per una maggiore certezza, la presente decisione non impone limiti a una parte o a un'autorità doganale per quanto riguarda la richiesta di informazioni a norma dell'assistenza amministrativa reciproca di cui all'allegato 7 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 o di un altro strumento applicabile fra le parti o fra le autorità doganali.

Articolo 5

Scambio di informazioni e comunicazione

1. Per un'efficace attuazione della presente decisione le parti migliorano il processo di comunicazione:

(a) fornendosi reciprocamente informazioni sui membri del rispettivo programma, conformemente al paragrafo 3;

(b) trasmettendosi reciprocamente e tempestivamente aggiornamenti relativi all'operatività e allo sviluppo dei rispettivi programmi;

(c) scambiandosi informazioni per quanto riguarda la politica di sicurezza della catena logistica e le sue tendenze; e

(d) garantendo una comunicazione efficace fra i servizi competenti della Commissione europea e l'autorità doganale della Repubblica di Turchia al fine di potenziare le pratiche di gestione del rischio per quanto riguarda la sicurezza della catena logistica.

2. Lo scambio di informazioni e la comunicazione nell'ambito della presente decisione avvengono fra i servizi competenti della Commissione europea e l'autorità doganale della Repubblica di Turchia.

3. Previo consenso del membro del programma, ciascuna parte trasmette all'altra parte i seguenti dati relativi a detto membro:

(a) nome;

(b) indirizzo;

(c) stato della qualifica di membro, ossia autorizzato, sospeso, revocato o cancellato;

(d) data di convalida o di autorizzazione se disponibile;

(e) numero di identificazione unico (ad esempio: numeri EORI o AEO); e

(f) altre informazioni che possono eventualmente essere definite di comune accordo in forma scritta tra le parti e che sono oggetto, ove opportuno, delle necessarie garanzie.

4. I dati di cui al paragrafo 3, lettera c), non includono i motivi della sospensione, della revoca o della cancellazione.

5. Le parti scambiano sistematicamente le informazioni di cui al paragrafo 3 per via elettronica.

6. Ciascuna autorità doganale può condividere i propri punti di contatto nazionali al fine di trattare eventuali questioni relative allo sdoganamento delle merci dei membri del programma.

Articolo 6

Protezione dei dati

1. Ciascuna autorità doganale utilizza i dati personali ai sensi della presente decisione solo se necessario e nella debita misura per l'attuazione della presente decisione, compresi il monitoraggio e la comunicazione.

2. Ciascuna autorità doganale ottiene la previa autorizzazione scritta dall'autorità doganale che comunica le informazioni a utilizzarle per altri scopi. Tale uso è soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, l'autorità doganale destinataria può utilizzare le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione in procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per una mancata osservanza della legislazione doganale nazionale, anche nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze. L'autorità doganale ricevente notifica l'autorità doganale di comunicazione prima di tale utilizzo.

4. Ciascuna autorità doganale applica le seguenti garanzie minime al trattamento dei dati personali ricevuti dall'altra autorità doganale:

(a) i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei membri del programma interessati;

(b) i dati personali devono essere raccolti e trattati per le finalità specifiche, esplicite e legittime connesse all'attuazione della presente decisione e devono essere successivamente trattati, dall'autorità doganale che li comunica e dall'autorità doganale che li riceve, in modo non incompatibile con tali finalità;

(c) i dati personali devono essere esatti e aggiornati;

(d) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dei membri del programma per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o sono successivamente trattati;

(e) le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione devono essere trattate in modo da garantirne adeguatamente la sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici legati al loro trattamento, anche attraverso la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali; l'autorità doganale che riceve i dati adotta misure appropriate per porre rimedio a qualsiasi loro violazione e informa l'autorità doganale che li comunica di tale violazione senza indebito ritardo;

(f) sia l'autorità doganale che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare o cancellare tempestivamente i dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando tali dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra autorità doganale di ogni rettifica o cancellazione di tali dati;

(g) su richiesta, l'autorità doganale che riceve i dati informa l'autorità doganale che li comunica in merito all'uso dei dati comunicati e all'attuazione delle garanzie relative a tali dati;

(h) l'autorità doganale che comunica i dati e l'autorità doganale che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e la ricezione dei dati personali;

(i) i membri del programma hanno il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei loro dati personali, di accedere a tali dati e di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali inesatti o trattati in modo illecito, fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate stabilite dalla legge per proteggere importanti motivi di interesse pubblico;

(j) i membri del programma hanno diritto, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo per la violazione delle suddette garanzie.

5. Ciascuna autorità doganale notifica tempestivamente l'altra autorità doganale se accerta che le informazioni trasmessele siano inaccurate, incomplete, inaffidabili o se il ricevimento o l'ulteriore uso contravviene alla presente decisione.

6. Ciascuna autorità doganale garantisce che i membri del programma abbiano accesso, relativamente ai loro dati personali, al ricorso amministrativo o al riesame giudiziario, indipendentemente dalla loro nazionalità o paese di residenza.

7. Le autorità doganali pubblicano informazioni intese a segnalare ai membri del programma le opzioni di ricorso amministrativo o di riesame giudiziario.

8. La conformità alle disposizioni del presente articolo da parte di ciascuna autorità doganale è subordinata alla supervisione della rispettiva autorità competente indipendente, che garantisce la supervisione e che le denunce relative alla non conformità nel trattamento delle informazioni siano ricevute, siano oggetto di debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato. Tali autorità sono:

(a) nell'Unione europea: il Garante europeo della protezione dei dati o il suo successore nonché le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati;

(b) nella Repubblica di Turchia: l'autorità per la protezione dei dati personali (KVKK) della Repubblica di Turchia.

Articolo 7

Attuazione, consultazione, monitoraggio e riesame

1. Le parti risolvono eventuali questioni connesse all'attuazione della presente decisione attraverso consultazioni sotto gli auspici del comitato di cooperazione doganale.

2. Le parti collaborano strettamente per quanto riguarda l'attuazione della presente decisione e la sottopongono a controllo regolare effettuando periodicamente mediante visite di monitoraggio congiunte in loco per individuare i possibili punti di forza e di debolezza dei programmi di entrambe le parti.

3. In particolare, entrambe le parti collaborano strettamente all'attuazione dell'articolo 3 della presente decisione e si informano reciprocamente in merito a qualsiasi aggiornamento o modifica dei rispettivi programmi, valutano se tali modifiche possano incidere sulla compatibilità dei programmi di entrambe le parti, anche attraverso visite di monitoraggio congiunte in loco, e, se necessario, adottano misure per garantire la costante compatibilità dei programmi.

4. Entrambe le parti collaborano strettamente per garantire l'utilizzo della presente decisione da parte dei membri del programma.

5. Il comitato di cooperazione doganale riesamina periodicamente l'attuazione della presente decisione. Questo processo di riesame può comprendere, in particolare, i seguenti aspetti:

(a) scambi di opinioni in merito ai dati scambiati e ai vantaggi AEO di cui all'articolo 4 concessi ai membri del programma, compresi eventuali dati o vantaggi AEO per il futuro;

(b) scambi di opinioni in merito ai dettagli della gestione dello status di AEO, ad esempio monitoraggio, riesame, sospensione e revoca;

(c) scambi di opinioni sulle norme di sicurezza, quali i protocolli da seguire durante e dopo un incidente grave sotto il profilo della sicurezza (ripresa delle attività), o qualora la situazione giustifichi una sospensione del riconoscimento reciproco;

(d) esame della sospensione dei vantaggi di cui all'articolo 4;

(e) riesame dell'attuazione dell'articolo 6;

(f) eventuali modifiche dei programmi delle parti.

Articolo 8
Disposizioni finali

1. Il comitato di cooperazione doganale può modificare la presente decisione. La modifica entra in vigore in conformità della procedura di cui all'articolo 9.

2. Ciascuna delle parti ha facoltà di sospendere in qualunque momento la cooperazione nell'ambito della presente decisione mediante comunicazione per iscritto all'altra parte con almeno 30 giorni di anticipo. Fatta salva la sospensione della cooperazione ai sensi della presente decisione, le autorità doganali di entrambe le parti continuano a conformarsi all'articolo 6 al fine di garantire la protezione delle informazioni.

3. Una parte può denunciare la presente decisione in qualsiasi momento mediante notifica all'altra parte attraverso i canali diplomatici. La presente decisione cessa di produrre effetti 30 giorni dopo che l'altra parte abbia ricevuto la notifica scritta. Fatta salva la denuncia della presente decisione, le autorità doganali continuano a conformarsi all'articolo 6 al fine di garantire la protezione delle informazioni.

4. In caso di denuncia, ciascuna delle parti ha il diritto di chiedere che le informazioni comunicate e i relativi backup siano restituiti alla parte comunicante o cancellati integralmente. La parte responsabile della cancellazione certifica la cancellazione delle informazioni all'altra parte. La parte ricevente continua a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente decisione fino all'avvenuta cancellazione o restituzione delle informazioni. Qualora la legislazione locale applicabile alla parte ricevente vieti la restituzione o la cancellazione delle informazioni trasferite, la parte ricevente garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente decisione e tratterà le informazioni solo nella misura e per il tempo richiesti da tale legislazione locale.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle proprie procedure necessarie a tal fine.

Fatto ad Ankara, il

Per l'Unione europea	Per il governo della Repubblica di Turchia